

(A cura del dott. Giorgio Flagiello)

COMUNE

DI

BELFORTE DEL CHIANTI

REGOLAMENTO ORGANICO

PER

I SANITARI CONDOTTI

(Medico - Veterinario - Ostetrica)

FIRENZE

CASA EDITRICE DITTA R. NOCCIOLI

1950

COMUNE DI

BELFORTE DEL CHIANTI

Deliberazione del Consiglio Comunale
~~o della Rappresentanza Consorziale~~

N° 20

(Vedi Art. 5 dell'allegato Regolamento).

Omissis

Ritenuta la necessità di compilare (o di aggiornare) il regolamento sullo stato giuridico ed economico dei sanitari condotti comunali in relazione all'art. 66 del t. u. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e delle intervenute norme che rendono indispensabile una nuova regolamentazione della materia;

DELIBERA

di approvare il regolamento di cui in epigrafe composto di n.
articoli.

Omissis

Pubblicata all'albo pretorio il 15.12.50.

N° 32582 / san.

Visto ed approvato dalla G.V. in seduta del 14/2/1951
con cui sono introdotte le varianti suggerite
dal Consiglio Provinciale di sanità, col parere
18.1.1951 N° 32582

Macerata li 14.2.1951

COMUNE DI **BELFORTE DEL CHIANTI**

Regolamento Organico per i Sanitari Condotti

(Medico-Veterinario - Ostetrica).

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI CON L'ALTRO PERSONALE DEL COMUNE - CONSORZI SANITARI

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

✓ Il presente regolamento disciplina lo stato giuridico ed economico, le attribuzioni, i diritti e doveri del personale sanitario del Comune. Le sue disposizioni sono integrate, in via analogica, da quelle contenute nel regolamento organico comunale per gli impiegati amministrativi ed i salariati, in quanto non sia diversamente stabilito dal presente regolamento e dalle norme di legge in materia sanitaria.

ARTICOLO 2

Norme integrative

✓ Per i casi non previsti dal presente regolamento si applicano, prima, le disposizioni del t. u. delle leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e delle sue intervenute modificazioni, nonchè quelle vigenti ed applicabili del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, del Regolamento di vigilanza igienica 19 luglio 1906, n. 466, delle norme vigenti della legge comunale e provinciale e del rispettivo regolamento.

ARTICOLO 3

Norme comuni

V
Ai sanitari condotti si applicano, per analogia, le disposizioni contenute nel regolamento organico, di cui all'art. 2, circa la gerarchia tra il personale comunale, i criteri per l'equiparazione al personale civile dello Stato, la dimissione per fine del periodo di prova, la promessa solenne, il giuramento, gli stipendi e l'indennità di carovita, i congedi, le aspettative e le altre disposizioni del suddetto regolamento nei limiti di cui al precedente art. 1.

ARTICOLO 4

Consorzi sanitari

V
Quando le condotte sanitarie non siano autonome, ma consorziali, si applicano le disposizioni sui consorzi contenute nelle norme di legge integrative di cui all'art. 2, tenute presenti le disposizioni di cui alla legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 modificata dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, circa la costituzione, il funzionamento dei consorzi e la formazione ed approvazione del relativo statuto.

Si richiama l'art. 104 del presente regolamento circa la competenza a deliberare, in tal caso, della rappresentanza consorziale, in luogo del Consiglio comunale.

TITOLO II

CAPO I — Disposizioni comuni ai Sanitari condotti

ARTICOLO 5

Numero delle condotte — Pianta organica

Il numero delle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche di questo Comune è il seguente:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1) Condotte mediche | N.° <u>1111</u> |
| 2) Condotte ostetriche | N.° <u>1111</u> |
| 3) Condotte veterinarie | N.° <u>1111</u> |

Ai sensi del precedente art. 4, sono autonome, tra le condotte di cui sopra, quelle seguenti:

- | | |
|---------------------|-------|
| a) <u>Medica</u> | |
| b) <u>Ostetrica</u> | |

Sono consorziali le seguenti:

- a) Veterinaria
b) _____

Il primo dei suddetti consorzi è costituito tra questo Comune e quelli di Serrapetrona e Camporotondo come da statuto in data 14.1.1926 n° 13747 approvato a termini dell'articolo 156 della legge comunale e provinciale ~~modificato dalla legge 26 giugno 1942, n. 851 il~~ _____ al n. _____ dalla prefettura di Macerata.

~~Il secondo (se del caso, anche il terzo) dei suddetti consorzi ecc. (come sopra).~~

ARTICOLO 6

Circoscrizioni delle condotte

La condotta (o la condotta) medica comprendono le seguenti circoscrizioni territoriali: (1)

~~Unica~~ condotta Intero territorio
Seconda condotta _____

La condotta (o la condotta) ostetrica hanno le seguenti circoscrizioni:

Unica condotta. Intero territorio
Seconda _____

La condotta (o la condotta) veterinaria ~~è~~ delimitata dai seguenti confini:

Prima condotta Consorziale: Intero territorio del Comune
Seconda condotta di Belforte, Serrapetrona e metà Camporotondo

ARTICOLO 7

Pianta organica

La tabella organica unita al presente regolamento (allegato A) come sua parte integrante, determina la qualifica, il numero dei posti ai sensi dell'articolo precedente, gli stipendi iniziali ed il trattamento economico dei sanitari condotti.

(1) Indicare la conformazione topografica del territorio della condotta, i centri abitati che comprende, il numero complessivo della sua popolazione agglomerata e sparsa, il numero approssimativo dei poveri aventi diritto alla cura gratuita (quest'ultima dichiarazione non ha valore impegnativo - Art. 27 del Regolamento 19 luglio 1906, n. 466).

MODIFICAZIONI -- AGGIUNTE

Per le parti di campo rotondo, e solo
zirconio il corso sia in ditta _____
con decreto proporzio $\frac{1}{2}$ in ditta _____

ARTICOLO 8

Vigilanza dei sanitari condotti in caso di epidemie

Nel caso di malattie diffuse, la vigilanza sanitaria del veterinario condotto si estende, d'accordo con i veterinari dei Comuni vicini, anche alle zone di confine, in esecuzione delle disposizioni della autorità sanitaria competente. Uguale obbligo, in casi, analoghi, incombe anche agli altri sanitari (1).

ARTICOLO 9

Modificazioni della circoscrizione delle condotte Trasferimenti di condotta

~~Per motivi di pubblico interesse, salvo l'approvazione dell'autorità tutoria, il Consiglio comunale può modificare la circoscrizione territoriale delle condotte e, nel caso di più condotte, può trasferire il sanitario in altra condotta della stessa categoria (medica, ostetrica, veterinaria).~~

Nel caso di modificazione di una condotta consorziale si applicano le disposizioni di cui all'art. 64 del t. u. leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

ARTICOLO 10

Soppressione — Modificazione e suddivisione di condotte

Nel caso di soppressione di condotte, all'infuori dei casi previsti dal surrichiamato art. 64 del t. u. leggi sanitarie, al sanitario spetta l'indennità di licenziamento di cui all'articolo 79 del presente regolamento.

~~Nel caso di unificazione di condotte, il posto di sanitario nella nuova condotta è attribuito mediante concorso per titoli, fra i sanitari delle condotte medesime che abbiano conseguito la stabilità.~~

Quando una condotta venga suddivisa, il sanitario che ha acquistato la stabilità ha diritto di scegliere una delle nuove condotte.

Nel caso di unificazione o di suddivisione di condotte si applicano, inoltre, le disposizioni del secondo-terzo e quarto comma dell'art. 64 del t. u. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

(1) Nei Comuni con zone malariche, aggiungere il seguente comma: Il medico (o i medici) condotto è obbligato a curare la completa esecuzione delle norme per la cura e la profilassi della malaria anche fuori dei centri abitati.

ARTICOLO 11

Esercizio professionale

✓ ~~Ai sanitari condotti è consentito l'esercizio della libera professione nel Comune quando dall'amministrazione ciò sia ritenuto compatibile con le esigenze del servizio.~~

È vietato l'esercizio professionale fuori del territorio del Comune salvo quanto disposto dal successivo articolo 39.

Per tali motivi, l'esercizio suddetto può essere inibito o limitato ed in tal caso si applica il seguente articolo 12.

ARTICOLO 12

Incompatibilità

✓ L'ufficio di sanitario condotto è incompatibile con la professione di commerciante nonchè con altra occupazione che, a giudizio dell'amministrazione, non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri dell'ufficio e col decoro di esso.

È fatto divieto ai sanitari condotti di assumere servizio, anche durante il periodo di congedo, presso altri Comuni od Enti.

ARTICOLO 13

Elenco dei poveri

✓ Il Comune è tenuto a compilare uno speciale elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita. Agli iscritti nell'elenco il Comune è tenuto a somministrare gratuitamente anche i medicinali loro occorrenti.

Se nel Comune esistano opere pie od altre fondazioni che provvedano in tutto od in parte all'assistenza gratuita dei poveri ed alla somministrazione gratuita dei medicinali, il Comune è tenuto soltanto a completarla.

ARTICOLO 14

Formazione dell'elenco dei poveri

✓ L'elenco di cui all'articolo precedente viene compilato non più tardi del 15 dicembre di ogni anno dalla Giunta municipale, sentito il medico (od i medici) condotto. Per il procedimento di formazione dell'elenco vengono osservate le disposizioni di cui al Titolo II - Capo I del Regolamento 19 luglio 1906, n. 466 e del relativo regolamento comunale.

Copia di detto elenco e delle eventuali variazioni viene consegnata al sanitario condotto per la regolare assistenza degli iscritti.

ARTICOLO 15

Elenco dei possessori di bestiame aventi diritto all'assistenza zoiatrica gratuita

9
1
Uno speciale elenco, compilato dalla Giunta municipale, sentito il veterinario condotto, comprende i possessori di bestiame aventi diritto, per le loro povere condizioni economiche, alle prestazioni gratuite del veterinario condotto.

Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo precedente.

ARTICOLO 16

Residenza

V
I sanitari condotti, hanno l'obbligo di fissare stabilmente la residenza nel Comune e possibilmente nel punto più concentrato della zona di servizio. ~~Quelli nominati per le condotte rurali devono fissare ivi la residenza.~~

ARTICOLO 17

Supplenze

~~Quando siano più di uno, i medici, i veterinari e le ostetriche in servizio, nei casi di congedo ordinario o di brevi assenze, essi si costituiscono a vicenda senza diritto, di regola, a compensi speciali.~~

ARTICOLO 18

Fascicoli personali dei sanitari condotti

V
Il Segretario comunale deve istituire fascicoli personali con stati matricolari aggiornati, per ogni sanitario condotto, contenenti tutti gli atti ed indicazioni circa la nomina, la carriera, le punizioni disciplinari, gli stipendi e le relative trattenute.

CAPO II — Competenze dell'Autorità Sanitaria Provinciale

ARTICOLO 19

Concorsi

V
I sanitari condotti sono nominati dal Consiglio comunale (o dalla rappresentanza consorziale) in seguito a pubblico concorso per esame e per titoli da bandirsi e da espletarsi dall'autorità sanitaria provin-

TITOLO III

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO

ARTICOLO 22

Nomine

✓ Le nomine dei sanitari condotti sono di competenza del Consiglio comunale. Esse vengono effettuate nelle persone dei vincitori dei concorsi secondo le designazioni che a tal'uopo l'autorità sanitaria provinciale è tenuta a fare all'amministrazione.

(Tali designazioni sono vincolanti per l'amministrazione.

Il Consiglio provvede anche circa le aspettative, i collocamenti in disponibilità, la cessazione del rapporto d'impiego, la materia disciplinare, salvo la competenza del Sindaco ad infliggere la censura. Circa la competenza del Consiglio si richiama anche il successivo articolo 104.

Il Consiglio può delegare alla Giunta municipale la propria competenza quando ciò sia consentito dalla legge (art. 26, nn. 2 e 3 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 2839).

ARTICOLO 23

Assunzione del servizio

✓ Il nominato dovrà assumere servizio entro un mese dalla partecipazione di nomina, sotto pena di decadenza dalla nomina stessa, a meno che compri un legittimo impedimento riconosciuto valido dall'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 24

Decorrenza degli effetti della nomina

✓ In ogni caso, gli effetti della nomina decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.

ARTICOLO 25

Periodo di esperimento

✓ La nomina dei sanitari condotti si intende sempre fatta in via di esperimento. Essa acquista carattere di stabilità dopo un biennio di prova in un medesimo Comune o consorzio di Comuni.

Dall'esperimento restano detratti i periodi trascorsi fuori servizio fatta eccezione solo per i congedi ordinari.

Il servizio interinale seguito, senza interruzione, dalla nomina regolare in base a concorso è computato agli effetti del biennio di prova.

Il periodo di prova è ridotto ad un anno per coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio in un Comune o consorzio di Comuni come sanitari condotti con nomina definitiva.

ARTICOLO 26

Dimissioni per fine periodo di esperimento — Conferma

La dimissione per fine esperimento dovrà essere disposta con deliberazione, enunciante la causa generica della dimissione, da adottarsi non più di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza del biennio.

Ove non si provveda alla dimissione nei modi e nei termini indicati nel precedente articolo, l'impiegato o salariato acquista *de jure* il diritto alla stabilità.

Il sanitario condotto, dimesso durante il periodo di esperimento e poi riassunto in servizio nello stesso Comune o consorzio di Comuni, con o senza interruzione, congiunge al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova.

ARTICOLO 27

Promessa solenne

I sanitari assunti in via di esperimento, al momento in cui iniziano il servizio, pronunciano avanti al capo dell'Amministrazione ed alla presenza di due testimoni, ed a pena di decadenza, la seguente promessa solenne:

« Prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato, di adempiere tutti i miei doveri, serbando scrupolosamente il segreto d'ufficio, nell'interesse dell'amministrazione e per il pubblico bene ».

ARTICOLO 28

Giuramento

Quelli che abbiano conseguito la stabilità prestano nei medesimi modi, il seguente giuramento:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e al suo Capo,

✓ di osservare lealmente le leggi dello Stato, di adempiere tutti i miei doveri, serbando scrupolosamente il segreto d'ufficio, nell'interesse dell'amministrazione e per il pubblico bene ».

ARTICOLO 29

Conservazione dell'atto di promessa solenne e del giuramento

✓ Del giuramento, il cui verbale, unitamente a quello della promessa solenne va allegato agli atti personali, va presa nota sullo stato matricolare.

ARTICOLO 30

Unicità della promessa solenne e del giuramento

✓ La promessa solenne ed il giuramento non si ripetono quando il sanitario provenga da altra amministrazione ove già abbia provveduto a tale formalità.

ARTICOLO 31

Anzianità

Essa decorre dal giorno in cui il sanitario abbia assunto effettivo servizio e da essa sono detratti i periodi di aspettativa per motivi di famiglia ed i periodi di sospensione dall'impiego applicati in linea definitiva.

TITOLO IV

DOVERI E ATTRIBUZIONI DEI SANITARI CONDOTTI

CAPO I — Doveri del Medico Condotta

ARTICOLO 32

Ambulatorio — Consultorio ostetrico pediatrico

Il medico condotto esercita le proprie funzioni alle dirette dipendenze del Sindaco e dell'Ufficiale sanitario, ^{o assistente} ai quali deve comunicare tutte le notizie che interessano la pubblica salute. Ai medesimi deve pure comunicare, per conoscenza, le relazioni che è tenuto a fare direttamente al Medico provinciale ed all'Autorità sanitaria provinciale. Egli dovrà tenere un ambulatorio apposito per i poveri in locali

che gli verranno forniti dal Comune, ed il consultorio ostetrico-pediatrico secondo le direttive che eventualmente fossero impartite dall'O.N.M.I.

ARTICOLO 33

Assistenza ai poveri

Il medico condotto ha l'obbligo di assistere gratuitamente le persone iscritte nell'elenco dei poveri, residenti nella propria circoscrizione, comprese le persone iscritte temporaneamente e i poveri di passaggio.

ARTICOLO 34

Servizio antimalarico — Vaccinazioni

Il medico condotto nelle zone malariche deve disimpegnare il servizio antimalarico; deve inoltre disimpegnare il servizio di vaccinazione e di rivaccinazione disposto dalla legge e dalla superiore Autorità sanitaria.

ARTICOLO 35

Funzioni accessorie — Medico scolastico — Mutue sanitarie

Oltre ai servizi e mansioni fatte obbligatorie dal regolamento municipale d'igiene e dalle norme sanitarie, spettano ancora al medico condotto le mansioni che gratuitamente, o mediante compenso, in via temporanea o continuativa, gli possono essere affidate dal Comune, dall'Autorità sanitaria superiore e dai particolari Enti ed Istituti che svolgono un'azione sanitaria nell'interesse della privata e pubblica salute, comprese le mansioni di medico scolastico ~~e di medico delle mutue sanitarie~~, e le mansioni di Ufficiale sanitario finché non verrà stabilito diversamente. Resta fermo il disposto del precedente art. 12.

Il servizio di medico scolastico verrà disimpegnato dal sanitario condotto cui la Prefettura avrà conferito l'incarico di Uff. sanitario

ARTICOLO 36

Consegna elenco poveri

Il 1° gennaio di ogni anno viene consegnato dal Comune al medico condotto l'elenco delle persone da curarsi gratuitamente e residenti nella rispettiva circoscrizione. In caso di ritardo conserva vigore l'elenco precedente.

Il medico condotto deve prestare gratuitamente la propria assistenza anche alle persone la cui iscrizione sia stata contestata, sempre che esse siano iscritte nell'elenco dei poveri dell'anno precedente e fino a che non sia stata risolta definitivamente la contestazione.

ARTICOLO 37

Assistenza ai non iscritti nell'elenco dei poveri

Il medico condotto è tenuto a prestare la propria assistenza alle persone non iscritte nell'elenco dei poveri, le quali risiedano temporaneamente o stabilmente nella propria circoscrizione, mediante la percezione degli onorari stabiliti nell'apposita tariffa dell'Ordine dei medici, approvata dall'Autorità sanitaria provinciale.

~~Nei casi urgenti, e quando non sia possibile l'immediato intervento del medico della rispettiva circoscrizione, il medico condotto, se richiesto, è pure tenuto a prestare la propria assistenza alle persone abbienti residenti fuori della zona della sua condotta.~~

~~La stessa disposizione si applica anche in favore degli iscritti nell'elenco dei poveri.~~

ARTICOLO 38

Sostituzione ufficiale sanitario

Nei casi di congedo ordinario e di brevi assenze, previa autorizzazione dell'autorità sanitaria provinciale, l'Ufficiale sanitario è sostituito di regola gratuitamente dal medico condotto, quando non sia possibile provvedere altrimenti a mezzo di altri medici dell'ufficio sanitario.

ARTICOLO 39

Consulti fuori Comune

Il medico condotto quando sia richiesto per consulti fuori della propria circoscrizione non può aderirvi senza il consenso del Sindaco sentito l'Ufficiale sanitario.

ARTICOLO 40

Visite

Il medico condotto deve visitare l'ammalato ogni volta che ne è richiesto. Qualora ritenga superflua la visita, prima di rifiutarsi, deve informare il Sindaco del caso e della malattia di cui trattasi ed attenersi alle disposizioni che questi emanerà, sentito l'Ufficiale sanitario.

ARTICOLO 41

Visite notturne

Per le visite notturne, da prestarsi agli iscritti nell'elenco dei poveri, il medico condotto può chiedere al Sindaco di essere accompagnato da un agente del Comune.

ARTICOLO 42

Trasporti in ospedale

Nel caso in cui il medico condotto creda opportuno il trasporto dell'ammalato iscritto nell'elenco dei poveri all'ospedale, prima di impartire le relative disposizioni, dovrà comunicare la proposta al Sindaco perchè la confermi, sentito, se del caso, l'Ufficiale sanitario. In caso di assoluta urgenza, il medico condotto è dispensato dall'obbligo predetto; deve però rendere informato subito il Sindaco del trasporto disposto.

ARTICOLO 43

Epidemie

Verificandosi casi di malattie infettive epidemiche, o sospette di esserlo, il medico condotto, adottate le misure profilattiche tassativamente previste dalla legge sanitaria e dal regolamento comunale di igiene, non potrà, tranne nei casi di assoluta urgenza, impartire altre disposizioni senza prima aver sentito in merito l'Ufficiale sanitario.

CAPO II — Doveri del Veterinario Condotto

ARTICOLO 44

Vigilanza zoiatrica

Il Veterinario condotto ha l'obbligo della vigilanza sanitaria e della cura del bestiame che si trova nel Comune, sia stabilmente che temporaneamente ed anche soltanto di passaggio.

Egli esercita le proprie mansioni alle dirette dipendenze del Sindaco e dell'Ufficiale sanitario, ai quali deve comunicare tutte le notizie che interessano lo stato di salute del bestiame della sua circoscrizione e, occorrendo, del territorio dei Comuni finitimi.

Al Veterinario condotto fanno carico anche tutti gli obblighi previsti dal T. U. leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e da tutte le leggi speciali sulla vigilanza sanitaria nonchè dai regolamenti comunali di igiene e di vigilanza sanitaria sulle carni.

ARTICOLO 45

Elenco dei poveri aventi diritto all'assistenza zoiatrica gratuita

Il 1° gennaio di ogni anno viene consegnato al Veterinario condotto l'elenco delle persone povere che hanno diritto alla cura gratuita del bestiame.

In caso di ritardo, il Veterinario comunale deve attenersi all'elenco dell'anno precedente.

Il Veterinario condotto deve prestare gratuitamente la cura anche al bestiame appartenente alle persone la cui iscrizione nell'elenco degli ammessi alla cura gratuita sia stata contestata, sempre che le persone stesse fossero iscritte nell'analogo elenco dell'anno precedente e fino a che non sarà risolta la contestazione.

ARTICOLO 46

Assistenza zoiatrica per gli abbienti

Il Veterinario condotto deve prestare la cura al bestiame appartenente agli abbienti residenti temporaneamente o stabilmente nel territorio del Comune ed in tale caso ha diritto a percepire il compenso corrispondente alle tariffe approvate dall'ordine professionale dei veterinari e dalla Prefettura.

ARTICOLO 47

Epidemie

Il Veterinario condotto, qualora nella cura del bestiame accerti casi di malattie diffuse o sospette di esserlo, dovrà adottare tutte le misure profilattiche previste dalla Legge sanitaria e dal Regolamento municipale di igiene, e riferire immediatamente, circa i casi accertati e le misure adottate, al Sindaco e all'Ufficiale sanitario.

Dovrà comunicare parimenti al Sindaco, per conoscenza, tutte le notizie che, direttamente, deve dare all'Ufficio di sanità provinciale.

ARTICOLO 48

Vigilanza sanitaria sulle fiere e sulle carni

Spetta al Veterinario comunale di esercitare la vigilanza sanitaria sulle fiere e sulle esposizioni di bestiame che si tengono nel Comune e la vigilanza sanitaria sulle carni a norma del r. d. 20 dicembre 1928, n. 3298.

Per detti servizi il Veterinario comunale dovrà attenersi alle disposizioni impartite dall'Ufficiale sanitario, alle leggi comunali e particolari dello Stato, alle norme del Regolamento municipale di igiene e dei regolamenti locali.

ARTICOLO 49

Direzione del pubblico mattatoio

È facoltà del Comune di assegnare al Veterinario comunale il servizio di direzione del pubblico mattatoio. In tal caso egli dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni del regolamento comunale relativo al detto servizio.

CAPO III — Doveri dell'Ostetrica Condotta

ARTICOLO 50

Assistenza sanitaria

L'ostetrica condotta esercita le proprie mansioni alle dirette dipendenze del Sindaco e dell'Ufficiale sanitario, ai quali deve comunicare tutte le notizie che interessano l'assistenza sanitaria nella propria circoscrizione.

Essa deve osservare le istruzioni per l'esercizio ostetrico delle levatrici di cui al d. m. 17 maggio 1930 (G. U. 26 maggio 1930, n. 123), nonchè l'art. 139 del T. U. leggi sanitarie ed il regolamento sull'esercizio ostetrico delle levatrici in data 6 dicembre 1928, n. 3318 e successive modificazioni. ✕

ARTICOLO 51

Maggiore età

L'ostetrica condotta dev'essere maggiorenne.

ARTICOLO 52

Assistenza sanitaria ai poveri

L'ostetrica condotta deve prestare gratuita assistenza alle persone iscritte nell'elenco dei poveri. A tale fine il 1° gennaio di ogni anno le viene consegnato l'elenco delle persone povere con dimora nella sua circoscrizione.

L'ostetrica condotta deve prestare pure gratuitamente la sua assistenza alle persone iscritte nell'elenco dei poveri la cui iscrizione sia stata contestata, sempre che dette persone fossero già iscritte nell'elenco dell'anno precedente e fino a che non sia risolta la contestazione.

Per la prestazione dell'assistenza gratuita alle partorienti povere l'ostetrica sarà fornita dal Comune della quantità di materiale antiseptico per ogni cura.

ARTICOLO 53

Registro parti ed aborti

L'ostetrica deve annotare i parti e gli aborti in separati registri che le sono forniti dall'Autorità sanitaria comunale, debitamente vidimati dall'Ufficiale sanitario. Deve denunciare al Sindaco ed all'Ufficiale sanitario la nascita di ogni infante deforme.

ARTICOLO 54

Assistenza alle abbienti

L'ostetrica condotta, se richiesta, deve prestare pure la propria assistenza alle persone non comprese nell'elenco dei poveri residenti nell'ambito della propria abitazione.

Per l'assistenza alle abbienti spettano all'ostetrica condotta i compensi previsti dalle tariffe adottate dall'Ordine professionale ed approvate dall'Autorità sanitaria provinciale.

ARTICOLO 55

Trasporti in ospedale

L'ostetrica condotta deve comunicare all'Ufficio sanitario la proposta di trasporto all'ospedale in casi di necessità, delle partorienti povere ed attendere le disposizioni del Sindaco.

In caso di urgenza assoluta, l'ostetrica condotta può disporre il trasporto delle persone stesse all'ospedale informando contemporaneamente l'Ufficiale sanitario ed il Sindaco.

ARTICOLO 56

Assistenza notturna ai parti

L'ostetrica condotta richiesta d'urgenza di notte, per assistenza a partorienti poveri, può farsi accompagnare da un agente del Comune rivolgendo a tal fine richiesta all'Ufficio comunale.

ARTICOLO 57

Mansioni accessorie

All'ostetrica condotta incombono, oltre agli obblighi contemplati dal T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dalle leggi speciali sull'igiene ed assistenza sanitaria, anche quelli previsti per i sanitari dal regolamento municipale d'igiene.

✕ All'ostetrica possono dal Comune essere imposti particolari adempimenti in relazione al servizio anagrafico del Comune, ed essa può essere incaricata dal Comune in casi determinati e quando ciò sia compatibile con il servizio ostetrico, anche dell'esercizio di arti ausiliarie della professione sanitaria. ✕

TITOLO V

DIRITTI DEI SANITARI CONDOTTI

CAPO I — Diritti

ARTICOLO 58

Stipendi e indennità di trasporto, indennità di carovita, di caropane, tredicesima mensilità — Incidenza su di esse delle posizioni stato che importino riduzione o sospensione dello stipendio o salario

Gli stipendi o salari iniziali e le altre eventuali indennità (di trasporto) sono stabiliti nella tabella organica (all. A) che forma parte integrante del presente regolamento.

Al personale sanitario competono anche l'indennità mensile di carovita oltre le quote complementari per le persone di famiglia ai sensi delle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.

Tali disposizioni vengono estese dal Comune al proprio personale con deliberazione del Consiglio comunale, con facoltà di contenere tali concessioni in limiti inferiori a quelli stabiliti per il personale dello Stato nelle ipotesi previste dagli artt. 14 del D. L. 21 novem-

bre 1945, n. 722 e 9 del D. L. 5 agosto 1947, n. 788. Al personale sanitario compete anche l'indennità di caropane ai sensi dell'art. 3 del D. L. 6 maggio 1947, n. 433 e successive modificazioni, nonché la tredicesima mensilità, con facoltà di contenere quest'ultima in misura inferiore a quella stabilita per il personale dello Stato nelle ipotesi previste dall'art. 10 del D. L. 25 novembre 1946, n. 263.

Come per l'indennità carovita, la concessione dell'indennità caropane, della tredicesima mensilità e di ogni miglioramento economico concesso al personale sanitario in conseguenza di analoghi miglioramenti concessi al personale dello Stato, devono risultare da apposite deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi di legge.

L'indennità di carovita e di caropane comprese le quote complementari per le persone di famiglia a carico, sono ridotte nella stessa proporzione dello stipendio o salario, nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio; sono sospese in tutti i casi di sospensione dello stipendio o salario.

La tredicesima mensilità, commisurata al trattamento economico complessivo spettante per stipendio ed indennità di carovita, escluse le quote complementari, va corrisposta al personale in servizio per l'intero anno. In caso di servizio prestato per un periodo inferiore ad un anno la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni.

La tredicesima mensilità non spetta per i periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione o privazione dello stipendio o salario, e non è dovuta al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari o per dimissioni volontarie. Per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di salute, o in altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio o salario, il relativo rateo della tredicesima mensilità è ridotto nella stessa proporzione della riduzione di dette competenze.

ARTICOLO 59

Pagamenti

Gli stipendi vengono pagati a rate mensili posticipate il 27 di ogni mese e sono assoggettati alle ritenute per la Cassa di Previdenza per le pensioni dei sanitari, I.N.A.D.E.L. e per l'Opera Nazionale per la Assistenza agli Orfani dei Sanitari. Tali ritenute sono effettuate per i medici e per i veterinari, mentre le ostetriche sono iscritte alla Cassa

di Previdenza degli impiegati e soggette alle ritenute sugli stipendi come per gli impiegati.

Gli stipendi ai sensi dell'art. 2 del D. L. 1° settembre 1947, n. 892 e D. L. 14 ottobre 1947, n. 1150, sono esenti da ritenute erariali, sino alla concorrenza delle somme ivi indicate. Per le quote di imposte erariali eccedenti tali somme, che siano dovute sulle competenze di qualsiasi natura, dal proprio personale, il Comune può assumere a suo carico l'onere corrispondente, con deliberazione da approvarsi nei modi di legge ai sensi dell'art. 18 del D. L. 5 agosto 1947, n. 778.

ARTICOLO 60

Inizio e cessazione del pagamento

Il pagamento dello stipendio o salario e delle indennità accessorie ha inizio alla data di assunzione dell'ufficio e cessa in genere con quella della cessazione del servizio.

Quando però la cessazione avvenga nel corso della seconda quindicina del mese, lo stipendio o salario verrà pagato nella sua interezza mensile.

Nel caso di morte del sanitario lo stipendio viene versato integralmente a favore dei successori ai sensi di legge.

ARTICOLO 61

Aumenti periodici — Incidenza dell'aspettativa per motivi di famiglia e delle punizioni disciplinari della riduzione o sospensione dello stipendio

Gli stipendi e i salari di cui all'allegato A) sono soggetti all'aumento del decimo ogni quadriennio e per ^{quattro} ~~sei~~ quadrienni consecutivi. Il decimo viene calcolato sullo stipendio base. Gli stipendi non potranno, per effetto degli aumenti periodici, subire un aumento superiore al cinquanta per cento sull'importo base dell'organico.

Gli aumenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il periodo prestabilito.

Nel primo quadriennio va computato il periodo di prova.

Gli aumenti sono concessi con apposita deliberazione ai sanitari che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

La riduzione e la sospensione dello stipendio per motivi disciplinari e l'aspettativa per motivi di famiglia, producono un ritardo, corrispondente alla loro durata, per la concessione dell'aumento periodico.

ARTICOLO 62

Riconoscimento del servizio provvisorio

Il servizio prestato dal personale sanitario alle dipendenze del Comune precedentemente alla nomina a posto di ruolo, in qualità di provvisorio od avventizio sarà riconosciuto in suo favore, agli effetti degli aumenti periodici, nella misura di un terzo. Tale riconoscimento non aumenta però l'anzianità di servizio.

Il servizio prestato presso altre amministrazioni non è riconosciuto.

ARTICOLO 63

Benemerenze belliche agli effetti del servizio — Anticipazione degli aumenti periodici per nascita di figli

Sono estese, in quanto applicabili ai sanitari condotti, le disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato in favore del proprio personale circa la valutazione, agli effetti della carriera e degli aumenti periodici, delle benemerenze belliche e per la lotta di liberazione. Sono applicabili anche le disposizioni vigenti per gli impiegati statali circa l'anticipazione degli aumenti periodici di stipendio per la nascita di figli.

ARTICOLO 64

Indennità di missione

Ai sanitari incaricati di servizi fuori della circoscrizione territoriale del Comune, oltre al rimborso delle spese di viaggio, viene corrisposta una indennità giornaliera pari a quella stabilita per gli impiegati dello Stato in ragione ai criteri di equiparazione di cui al precedente art. 3 in relazione al D. L. P. 13 gennaio 1947, n. 7 e successive modificazioni.

ARTICOLO 65

Compensi al Veterinario condotto per le prestazioni nell'interesse privato

Al Veterinario condotto per le prestazioni a richiesta di privati sono dovuti appositi compensi ai sensi degli artt. 61 e 62 del T. U. delle Leggi sanitarie.

ARTICOLO 66

Congedo ordinario, straordinario — Permessi

I sanitari condotti, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono ottenere congedi, che in complesso non superino il periodo di un mese per ciascun anno, in uno o più periodi.

~~Non è consentita la rinuncia al congedo ordinario,~~ nè è ammessa retribuzione speciale per ferie non godute.

Per causa grave o per comprovati motivi di studio, la durata del congedo può essere prorogata per un periodo non eccedente un altro mese. Durante il congedo ordinario e straordinario, i sanitari condotti sono considerati in attività di servizio e conservano lo stipendio.

Non è ammesso il cumulo del congedo di un anno con quello di un altro anno.

I congedi vengono concessi dal Sindaco sentito l'Ufficiale sanitario.

Nel periodo di congedo non sono computabili le assenze necessarie per adempiere all'ufficio di giurato o ad altri pubblici doveri.

Il personale sanitario che debba assentarsi per breve tempo dal servizio deve ottenere il permesso dal Sindaco.

In caso di assenze improvvisate per malattia, il personale sanitario deve informarne il Sindaco, tramite l'Ufficiale sanitario. Nel caso di assenze arbitrarie o di mancato avviso in caso di malattia, saranno adottati i provvedimenti disciplinari previsti per tali mancanze.

ARTICOLO 67

Aspettative

I sanitari condotti, possono essere collocati in aspettativa per causa di comprovata infermità, per giustificati motivi di famiglia o per servizio militare.

I sanitari in aspettativa sono soggetti alle norme disciplinari stabilite per quelli in attività di servizio, in quanto applicabili.

Essi devono tenere al corrente l'Amministrazione della loro residenza e successive variazioni.

Il Comune non può disporre del posto del sanitario collocato in aspettativa.

ARTICOLO 68

Aspettativa per motivi di salute

L'aspettativa per infermità può essere concessa a domanda, in base a certificato medico, con facoltà dell'Amministrazione di disporre accertamenti a mezzo dell'Ufficiale sanitario. Tali accertamenti po-

MODIFICAZIONI — AGGIUNTE

Durante i congedi i somitari non possono accettare incarichi e interinatti in altre condotte, ~~né esercitare l'attività professionale~~

tranno essere eseguiti anche agli effetti del richiamo dall'aspettativa, su domanda dell'interessato, sia di ufficio.

L'aspettativa per infermità può essere disposta anche d'ufficio in base alle prove raccolte dall'Amministrazione.

L'aspettativa ha termine con la causa per cui fu disposta ed in ogni caso non può protrarsi oltre un anno.

Al personale sanitario in aspettativa per infermità è concesso un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se il sanitario conti dieci o più anni di anzianità di servizio, nè maggiore del terzo, nè minore del quarto dello stipendio, se conti meno di dieci anni di servizio.

ARTICOLO 69

Aspettativa per motivi di famiglia

L'aspettativa per motivi di famiglia è concessa a domanda e non può durare più di un anno e può essere negata o revocata sempre che ciò sia richiesto da motivi di servizio.

Il sanitario in aspettativa per motivi di famiglia non ha diritto allo stipendio nè alle indennità annesses.

ARTICOLO 70

Aspettativa per servizio militare

Il personale sanitario chiamato alle armi per adempiere gli obblighi di leva o per arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare senza alcun assegno.

In caso di richiamo alle armi per servizio temporaneo, il personale sanitario è considerato in congedo, purchè l'assenza dall'ufficio non perduri oltre i quattro mesi; per il tempo eccedente tale periodo è collocato in aspettativa, mentre soltanto per i primi due mesi ha diritto allo stipendio.

In caso di guerra si applicano le disposizioni di legge.

ARTICOLO 71

Computo dell'aspettativa agli effetti dell'anzianità

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità o per servizio militare è computato per intero agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici dello stipendio.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato.

ARTICOLO 72

Cumulo delle aspettative

Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa.

Se il periodo intermedio del servizio attivo sia superiore a tre mesi, ma non a sei, la durata massima della seconda aspettativa, della stessa natura della prima, non può protrarsi oltre sei mesi.

La durata complessiva di due periodi di aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, non può superare due anni nel quinquennio.

ARTICOLO 73

Proroga eccezionale dell'aspettativa Dispensa o dimissioni d'ufficio

Scaduti i periodi massimi di cui agli artt. 68, 69 e 72, il sanitario che risulti inabile per infermità a riassumere l'ufficio, è dispensato dal servizio per infermità come all'articolo seguente, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli.

Il sanitario che, invece, risulti abile a riassumere l'ufficio e allo scadere dell'aspettativa non riprenda servizio, è dichiarato dimissionario. Peraltro qualora il Consiglio Comunale non ritenga opportuno il definitivo allontanamento del sanitario dal servizio, può procedere agli accertamenti che ritenga del caso, per la eventuale concessione di un prolungamento eccezionale dell'aspettativa oltre i limiti suddetti, ma per non più di sei mesi.

TITOLO VI

CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO PER MOTIVI NON DISCIPLINARI

ARTICOLO 74

Dispensa dal servizio per incapacità professionale o per inabilità fisica

I sanitari possono essere dispensati per inabilità fisica o per incapacità professionale, previa assegnazione al sanitario di un congruo termine per presentare, ove egli creda, le sue eccezioni o deduzioni.

Nel caso di dispensa per inabilità fisica, l'Amministrazione procede previamente all'accertamento delle condizioni fisiche del sanitario mediante visita medico-collegiale. Il Collegio medico è presieduto dal Medico Provinciale ed è composto da un medico nominato dal Comune e da un sanitario nominato dall'interessato. In caso di mancata designazione dell'uno e dell'altro medico, l'autorità cui è devoluto il controllo sui Comuni provvederà alla nomina del Collegio medico.

Nel caso di dispensa per inabilità fisica o per incapacità professionale il Consiglio Comunale (o la rappresentanza consorziale) prima di deliberare, deve sentire il parere del Consiglio Provinciale Sanitario ai sensi del precedente art. 21.

ARTICOLO 75

Dimissioni volontarie

Ogni sanitario ha la facoltà di dimettersi dal posto.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto almeno un mese prima dell'abbandono del servizio e non hanno effetto fino a quando non sono state accettate.

In caso di abbandono del servizio prima dell'accettazione delle dimissioni, il Comune può trattenere sul credito del sanitario per stipendi od altre competenze, quanto il Comune abbia dovuto corrispondere per assunzione di altro personale.

L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio o quando il sanitario sia sottoposto a procedimento disciplinare.

ARTICOLO 76

Dimissioni d'ufficio

È dichiarato dimissionario d'ufficio il sanitario:

- a) che perda la cittadinanza italiana
- b) che accetti una missione od impiego da un governo straniero senza autorizzazione del Governo Nazionale;
- c) che, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero sia assente dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni;
- d) che, senza pregiudizio dell'azione penale, arbitrariamente abbandoni l'ufficio o presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio, ovvero si faccia istigatore di tali atti presso altri impiegati.

Può tuttavia il Consiglio comunale, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare, invece, la sospensione dal grado con la privazione dello stipendio o la revoca dell'impiego.

Indipendentemente dai provvedimenti di cui al comma precedente il sanitario che si trovi nelle condizioni di cui sopra è sospeso dallo stipendio previo accertamento dell'infrazione stessa da parte del Consiglio comunale.

ARTICOLO 77

Licenziamento non disciplinare

(Soppressione di posto — Riduzione di organico — Assunzione in servizio con atti fraudolenti)

I sanitari possono essere licenziati in qualsiasi tempo per soppressione di posto, per riduzione di organico o quando abbiano conseguito l'assunzione in servizio producendo documenti falsi o mediante atti fraudolenti.

In quest'ultimo caso, salva l'azione penale, si procede senza obbligo di sentire la Commissione di disciplina, ma previi i necessari accertamenti, ed in tal caso i licenziati non hanno diritto a pensione od indennità alcuna e sono esclusi da ogni concorso per altro impiego pubblico ai sensi di legge.

Nel caso di licenziamento per soppressione di posto o per riduzione di organico si applica l'ultimo comma del precedente articolo 76.

ARTICOLO 78

Collocamento a riposo

Il medico ed il veterinario condotto devono essere iscritti a norma di legge alla Cassa di Previdenza per le pensioni dei sanitari ai sensi della legge 6 luglio 1939, n. 1035. Per l'ostetrica si richiama il precedente art. 59. Possono a loro domanda o d'ufficio essere collocati a riposo:

- a) l'ostetrica che dopo venti anni di servizio utile sia divenuta per infermità inabile a continuarlo o riassumerlo;
- b) l'ostetrica con quaranta anni di servizio utile, ovvero con sessantacinque anni di età e venti di servizio utile;
- c) l'ostetrica che per ferite od altre lesioni traumatiche riportate o per malattie contagiose o professionali, o contratte a cagione diretta, unica ed immediata, dell'esercizio delle proprie funzioni sia divenuta permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso;

d) l'ostetrica che abbia compiuto gli anni settanta qualunque sia la durata del servizio;

e) gli altri sanitari (medico e veterinario) che si trovino nei casi previsti dall'art. 26 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.

Per quanto non previsto nel presente articolo, per il collocamento a riposo dell'ostetrica si fa espresso richiamo alle norme contemplate nel r. d. l. 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41 riguardante l'ordinamento della Cassa di Previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali; per il collocamento a riposo degli altri sanitari si richiama la legge suddetta 6 luglio 1939, n. 1035.

ARTICOLO 79

Indennità in seguito a soppressione di posto e riduzione di organico

In caso di soppressione di posto o di riduzione di organico, i sanitari condotti non hanno diritto al collocamento in disponibilità. Ad essi, ove non spetti il trattamento di pensione di cui all'art. 26 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, l'Amministrazione liquida un'indennità di licenziamento pari ad una mensilità della sola retribuzione in godimento all'atto del licenziamento, esclusa l'indennità di carovita, per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore ai sei mesi.

TITOLO VII

DISCIPLINA

CAPO I — Sanzioni disciplinari

ARTICOLO 80

Specie delle punizioni disciplinari

Le mancanze ai propri doveri da parte del personale sanitario sono punite con le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) censura;
- b) riduzione dello stipendio;
- c) sospensione dal grado con la privazione dello stipendio;
- d) revoca;
- e) destituzione.

Le sanzioni disciplinari sono adottate, salvo la censura che è inflitta dal Sindaco, dal Consiglio comunale (o dalla rappresentanza consorziale).

ARTICOLO 81

Denuncia delle infrazioni disciplinari

È obbligo del Capo ufficio o servizio di riferire, sulle infrazioni disciplinari del proprio personale, al Segretario Capo il quale procederà agli accertamenti ed agli atti ulteriori.

ARTICOLO 82

Accertamenti

L'Amministrazione, ove riscontri nelle infrazioni denunciate la figura giuridica di mancanza disciplinare, procede alla contestazione degli addebiti, prefiggendo un termine non minore di dieci giorni dalla notifica per le eventuali discolpe.

ARTICOLO 83

Contestazioni

La contestazione degli addebiti va fatta dal Sindaco per iscritto con foglio in busta chiusa tramite il messo comunale, che stenderà referto della consegna del plico, ritirandone ricevuta.

Quando la contestazione debba farsi ad un sanitario fuori sede la notifica potrà effettuarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 84

Motivazione

Il provvedimento di punizione deve essere motivato e preceduto, ove si tratti di sanzione superiore alla sospensione dal grado con la privazione dallo stipendio per un mese, dal parere della Commissione Provinciale Unica di disciplina per i sanitari condotti di cui al successivo art. 86.

ARTICOLO 85

Qualificazione della infrazione

Agli effetti del deferimento, o meno, del sanitario alla Commissione di disciplina, si avrà riguardo alla figura giuridica della mancanza, tenuto conto delle qualificazioni delle mancanze di cui agli articoli seguenti, e dei precedenti disciplinari dell'incolpato stesso.

ARTICOLO 86

Commissione Unica Provinciale di disciplina per i sanitari condotti

Quando l'Amministrazione ritenga punibile la mancanza disciplinare con una sanzione disciplinare superiore alla sospensione dal grado con la privazione dello stipendio per un mese, dev'essere sentita la Commissione di disciplina per i sanitari condotti che è composta dal Vice Prefetto presidente, dal Medico Provinciale (o dal Veterinario Provinciale se l'incolpato sia il veterinario condotto), di un componente del Consiglio Provinciale di Sanità designato dal Prefetto, di un rappresentante del Comune (o del Consorzio sanitario), e di un rappresentante dell'Ordine professionale cui appartiene l'incolpato.

ARTICOLO 87

Stato matricolare e punizioni

Le punizioni disciplinari vengono iscritte sullo stato matricolare del punito.

ARTICOLO 88

Carattere esemplificativo delle mancanze disciplinari

Le mancanze indicate negli articoli seguenti che danno luogo a sanzioni disciplinari, hanno carattere elencativo e non tassativo, dovendosi l'Amministrazione, per imprescindibili esigenze istituzionali, riservare la facoltà di punire disciplinarmente qualsiasi infrazione al dovere d'ufficio e di servizio da parte del personale sanitario.

ARTICOLO 89

Censura

La censura è una dichiarazione di biasimo ed è inflitta dal Sindaco:

- a) per negligenza in servizio o per lievi mancanze, anche fuori servizio;
- b) per assenza dall'ufficio, non giustificata;
- c) per raccomandazioni procurate.

ARTICOLO 90

Riduzione temporanea dello stipendio Versamento somme trattenute all'I.N.A.D.E.L.

La riduzione dello stipendio non può superare il quinto nè avere durata superiore ai sei mesi, ed è inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero in precedenza motivo a censura, o per maggiore gravità di essi;

b) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti, ovvero verso il pubblico;

c) per lieve insubordinazione;

d) per violazione all'art. 12 del presente regolamento;

e) per irregolare condotta

f) per inosservanza del segreto d'ufficio anche se non abbia prodotto conseguenze dannose;

g) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di scorretto contegno e di abusi da parte del personale dipendente;

h) per manifestazioni sconvenienti alla compagine amministrativa, politica e sociale del Comune e dello Stato.

Le somme trattenute dal Comune sono versate all'I.N.A.D.E.L. ai sensi dell'art. 50 del r. d. 2 novembre 1933, n. 2418.

ARTICOLO 91

Sospensione dal grado con privazione dello stipendio Versamento trattenute all'I.N.A.D.E.L.

La sospensione dal grado con la privazione dello stipendio può durare da un anno a sei mesi ed importa l'allontanamento dal servizio.

Essa è inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero in precedenza motivo a riduzione dello stipendio o per maggior gravità delle infrazioni contemplate negli artt. 89 e 90 del presente regolamento;

b) per avere fatto palesemente, o aver concorso di nascosto, in pubblicazioni di critica sleale od acrimoniosa all'Amministrazione o ai superiori o che danneggino il prestigio ed il credito dell'Amministrazione;

c) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi;

d) grave insubordinazione;

e) per inosservanza del segreto d'ufficio, che abbia portato conseguenze dannose;

f) per pregiudizio recato agli interessi dello Stato o del Comune, o a quelli privati nei loro rapporti con lo Stato o col Comune, e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio;

g) per offesa al decoro dell'Amministrazione;

h) per uso dell'impiego ai fini personali;

i) per qualunque manifestazione collettiva che miri ad esercitare pressione sull'azione dei superiori o diminuirne l'autorità;

l) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

ARTICOLO 92

Revoca dall'impiego

Il sanitario incorre nella revoca dall'impiego, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva alle infrazioni che dettero in precedenza motivo a sospensione dal grado con la privazione dello stipendio o per maggior gravità delle infrazioni indicate agli articoli 89, 90 e 91 del presente regolamento;

b) per grave abuso di autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, al Comune, od a privati;

e) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di senso morale;

f) per mancata fede al giuramento, indipendentemente dall'eventuale azione penale, quando commetta nell'esercizio delle sue funzioni, uno o più atti che contrastino direttamente col giuramento di fedeltà alla Repubblica e al suo Capo.

ARTICOLO 93

Destituzione

Il sanitario incorre nella destituzione, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per maggiore gravità delle infrazioni previste nell'articolo precedente;

b) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o te-

nute in deposito o per conveniente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti;

c) per accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati da affari trattati per ragioni di servizio;

d) per violazione dolosa dei doveri d'ufficio, con pregiudizio dello Stato, del Comune o di privati e col pericolo di perturbamento della sicurezza pubblica;

e) per gravi atti di insubordinazione contro l'amministrazione o i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

f) per incitamento alla insubordinazione collettiva;

g) per trascuranza dei doveri d'ufficio che abbia occasionato la diffusione di malattie infettive od altro grave danno alla pubblica salute.

ARTICOLO 94

Destituzione di diritto

Il sanitario incorre senz'altro nella destituzione di diritto, esclusa qualunque procedura disciplinare:

a) per qualsiasi condanna passata in giudicato riportata per delitti contro la personalità dello Stato, per violenza carnale, corruzione di minorenni, atti osceni e di libidine violenti, tratta, costrizione alla prostituzione, malversazione, corruzione, falsità, furto, truffa, appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata.

ARTICOLO 95

Assegnazione al confino — Ammonizione

Procedimento disciplinare previa sospensione dal servizio

In caso di assegnazione al confino o di ammonizione il sanitario è sospeso di diritto e sottoposto a procedimento disciplinare.

ARTICOLO 96

Esclusione dai pubblici impieghi dei destituiti di diritto

I sanitari destituiti ai sensi dell'art. 94 del presente regolamento non possono concorrere ad altro pubblico impiego ai sensi di legge.

Riammissione in servizio

Il sanitario revocato o destituito non può essere riammesso in servizio salvo quando, a parere della Commissione di disciplina, siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che hanno determinato la revoca o la destituzione.

In tal caso, l'Amministrazione, vagliate le circostanze che hanno determinato il fatto, dispone la riammissione in servizio, decidendo anche sulla posizione di ruolo da conferire al sanitario stesso, esclusa ogni concessione di stipendi arretrati.

CAPO II — **Sospensioni cautelative**

ARTICOLO 98

Sospensione cautelativa dal servizio in pendenza di procedimento penale

Quando la gravità dei fatti lo esiga, i sanitari condotti previa deliberazione del Consiglio Comunale possono essere sospesi dall'ufficio fino al giudizio definitivo, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data della richiesta di citazione diretta del Pubblico Ministero, quando vengano sottoposti a procedimento penale per uno dei delitti previsti dall'art. 8 del T. U. della legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e devono essere immediatamente sospesi dalla data del mandato di cattura quando siano sottoposti a giudizio per qualsiasi delitto.

La sospensione in caso di urgenza e di gravità, può essere applicata dal Sindaco che è tenuto a riferirne al Consiglio in occasione della prima adunanza.

La sospensione ha carattere cautelativo ed importa la temporanea sospensione dal grado con la privazione dei relativi emolumenti.

Alla moglie od ai figli minori del giudicabile può essere però concesso un assegno alimentare, in misura non inferiore ad un terzo dello stipendio.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendolo, escluda che il sanitario vi abbia preso parte, la sospensione è revocata ed egli acquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.

La revoca della sospensione fa riacquistare al sanitario l'anzianità perduta.

All'infuori dei casi di assoluzione sopra determinati, l'ordinanza

o la sentenza di assoluzione non ostano all'eventuale procedimento disciplinare e, qualora questo porti alla sospensione dal grado con la privazione dello stipendio, dev'essere scomputato il periodo di sospensione sofferto.

ARTICOLO 99

Sospensione di diritto dal servizio in seguito a condanna penale

Il sanitario condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione, è sospeso dal grado e dallo stipendio durante il periodo di espiazione della pena.

ARTICOLO 100

Sospensione cautelativa in pendenza di procedimento disciplinare

Il sanitario sottoposto a procedimento disciplinare, quando la gravità dei fatti lo esiga, può essere sospeso in linea cautelativa dal grado con la privazione dello stipendio con deliberazione del Consiglio Comunale.

Ove il procedimento disciplinare non venga definito entro sei mesi dalla data della sospensione cautelativa, questa può essere prorogata, previa autorizzazione dell'autorità cui è devoluto il controllo sul Comune.

Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 98 del presente regolamento.

TITOLO VIII

PERSONALE SANITARIO AVVENTIZIO

ARTICOLO 101

Sanitari condotti interini

I sanitari, assunti come straordinari o fuori ruolo, sono equiparati agli interini a tutti gli effetti previsti dalla legge 1° marzo 1949, n. 55. Ai sanitari interini spetta, di regola, il trattamento economico iniziale di organico del sanitario titolare. Ai sanitari condotti interini non sono applicabili, per l'assunzione in ruolo, le norme contenute nel D. L. 5 febbraio 1948, n. 61. Per l'assunzione in ruolo di essi continueranno ad applicarsi le norme vigenti con le modifiche di cui alla

legge 1° marzo 1949, n. 55. Per quanto però riguarda le norme diverse dall'assunzione in ruolo, valgono le norme contenute nel D. L. 5 febbraio 1948, n. 61, e nel D. L. 4 aprile 1947, n. 207, in quanto applicabili.

Per la valutazione, agli effetti della stabilità, dell'interinato seguito da nomina in ruolo senza interruzione, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 25.

ARTICOLO 102

Aumenti periodici

Al personale sanitario non di ruolo sono concessi sei aumenti quadriennali della retribuzione iniziale, ciascuno in ragione di un decimo della retribuzione stessa, sempre che il personale stesso durante il quadriennio abbia prestato ininterrotto e lodevole servizio.

ARTICOLO 103

Congedi

Il personale sanitario non di ruolo in servizio da almeno un anno, può ottenere congedi che non eccedano il periodo di trenta giorni per ciascun anno, conservando l'intero trattamento economico.

ARTICOLO 104

Assenze per malattia

Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall'Amministrazione, al personale sanitario non di ruolo è mantenuto il rapporto d'impiego per un periodo di tre mesi, se abbia almeno un anno di servizio, e per un periodo di sei mesi se abbia un'anzianità di servizio superiore a cinque anni.

Durante il periodo di assenza viene corrisposto il trattamento economico normale per il primo mese e ridotto alla metà per altri due mesi.

ARTICOLO 105

Licenziamento e riduzione dello stipendio per motivi disciplinari Licenziamento per motivi non disciplinari — Preavviso

Il personale sanitario non di ruolo, compreso quello assunto a contratto, può essere licenziato anche prima del termine fissato nella de-

liberazione di nomina o della scadenza del contratto, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione:

- 1) per scarso rendimento, dovuto a qualsiasi causa;
- 2) per soppressione di ufficio, ovvero per riduzione di lavoro o di servizio.

La deliberazione di licenziamento dev'essere motivata.

Il licenziamento può essere disposto anche per motivi disciplinari.

Nei casi meno gravi può essere inflitta, invece del licenziamento, la punizione della riduzione dello stipendio, nella misura di un quinto per un periodo non superiore a tre mesi. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'art. 90 del presente regolamento.

Il licenziamento e la riduzione dello stipendio per motivi disciplinari, sono disposti previa contestazione degli addebiti, con la facoltà all'incolpato di presentare le sue discolpe entro dieci giorni.

Non è necessario il parere della Commissione di disciplina ed il licenziamento comporta la perdita dell'indennità di licenziamento di cui all'articolo 108 del presente regolamento.

Il licenziamento per motivi non disciplinari dev'essere preceduto dal preavviso d'un mese per il personale avventizio che abbia raggiunto cinque anni di servizio continuativo e di due mesi se abbia compiuto dieci anni di servizio.

ARTICOLO 106

Sospensione cautelativa in pendenza di procedimento disciplinare o penale — Assegno alimentare

Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il personale sanitario non di ruolo può essere sospeso cautelativamente dal servizio con privazione dello stipendio a tempo indeterminato, anche prima della contestazione degli addebiti disciplinari.

Lo stesso personale può essere sospeso quando sia sottoposto a procedimento penale per delitto e deve essere sospeso in caso di emissione di mandato od ordine di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, ovvero perchè il fatto non costituisce reato, la sospensione cautelare è revocata ed il personale non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti. Tuttavia, quando l'Amministrazione ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti e circostanze che rendano il dipendente passibile di licenziamento, può provvedere ai sensi del precedente articolo 105.

La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione

di querela o di non procedibilità per mancanza od irregolarità della querela.

Alla moglie ed ai figli minorenni del personale non di ruolo sospeso può essere concesso un assegno alimentare non superiore ad un terzo della sola retribuzione.

Se al personale non di ruolo sia inflitta la punizione della riduzione dello stipendio, devono essergli corrisposti gli assegni non percepiti, dedotti gli emolumenti percepiti in misura ridotta e l'assegno alimentare eventualmente corrisposto alla famiglia.

Nel caso previsto dal primo comma del presente articolo, se il procedimento disciplinare ha termine col proscioglimento dell'incolpato, la sospensione è revocata e questi riacquista il diritto agli assegni non percepiti.

Se invece sia inflitta la punizione disciplinare della riduzione dello stipendio, è applicabile la disposizione di cui al comma precedente.

ARTICOLO 107

Condanna a pena restrittiva della libertà personale Risoluzione del rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego non di ruolo è risolto di diritto allorchè il dipendente riporti una condanna penale per la quale debba espiare una pena restrittiva della libertà personale.

ARTICOLO 108

Indennità di licenziamento

A decorrere dal 1° maggio 1947, in caso di cessazione del rapporto d'impiego, al personale avventizio, avente un anno di servizio continuativo, è dovuta un'indennità commisurata ad una mensilità della sola retribuzione in godimento all'atto del licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore ai sei mesi, esclusa l'indennità di carovita.

Nel caso di decesso, l'indennità dev'essere corrisposta al coniuge, ai figli minori e, se vivono a carico dell'impiegato o salariato, ai parenti entro il secondo grado.

L'indennità non è dovuta nel caso di licenziamento per motivi disciplinari o di dimissioni volontarie o di passaggio in ruolo.

L'indennità non è dovuta al personale pensionato comunque assunto in servizio.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 109

Divieto di coprire in linea definitiva il posto in pendenza di ricorsi del personale licenziato, dispensato, dichiarato dimissionario o dimesso per fine periodo di esperimento

Il posto del sanitario dimesso per fine del periodo di esperimento, licenziato, dispensato dal servizio o dichiarato dimissionario d'ufficio, non può essere coperto, fuorchè in via provvisoria, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva sui ricorsi proposti contro il provvedimento adottato, ovvero non siano decorsi i termini per la produzione di detti ricorsi.

ARTICOLO 111

Decadenza dall'impiego — Divieto del cumulo degli impieghi

Le condizioni previste come causa di incapacità o di incompatibilità a ricoprire l'impiego impediscono la nomina, se preesistono, e ne determinano la decadenza ove sopravvengano.

Tuttavia la perdita del requisito della buona condotta non è causa di decadenza dall'impiego, ma dà luogo ai provvedimenti previsti dalla legge.

Qualora l'incompatibilità riguardi soltanto il cumulo degli impieghi, l'interessato ha la facoltà di dichiarare, nel termine di giorni quindici dall'ultima nomina, per quale di essi intenda optare. Se l'interessato non fa la dichiarazione nel termine stabilito, decade dalla seconda nomina.

ARTICOLO 110

Competenza del Consiglio Comunale o della rappresentanza consorziale

Tutte le deliberazioni concernenti i sanitari condotti devono essere adottate dal Consiglio Comunale. Nel caso di servizi sanitari per cui sia stato costituito un apposito consorzio tra i Comuni interessati, tali deliberazioni devono essere adottate dalla rappresentanza consorziale.

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte della Giunta Provinciale Amministrativa, sentito il Consiglio Provinciale Sanitario e dopo la successiva pubblicazione nell'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

